

# **AZIENDA SPECIALE "SENIGALLIA SERVIZI"**

**ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI SENIGALLIA**

**PROVINCIA DI ANCONA**

## **ATTO DI GESTIONE**

### **DETERMINA DEL DIRETTORE**

**N. 32 del 14/06/2024**

## **IL DIRETTORE**

**OGGETTO : RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO MANUFATTO AD USO MAGAZZINI IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE SULLA SPIAGGIA DI PONENTE IN CONCESSIONE ALL'AZIENDA SPECIALE "SENIGALLIA SERVIZI".**

**VISTO** il DPR n.902 del 4 ottobre 1986

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 28/12/2023 avente ad oggetto AZIENDA SPECIALE SENIGALLIA SERVIZI: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA 2024 - 2026 E BILANCIO PLURIENNALE 2024 – 2026.

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

### **APPURATO:**

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri

- qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
  - ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
  - che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
  - il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**PRECISATO CHE:**

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

**DATO ATTO** che le aziende speciali ed in particolare tutti gli enti pubblici e enti pubblici economici individuato all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soggetti all'applicazione delle seguenti norme:

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Pertanto risulta essere indispensabile dotarsi di strumenti informatici e telematici al fine di garantire la piena rispondenza alla norma, e raggiungere gli obiettivi di efficienza, efficacia nella gestione;

**ACCERTATO** che nel corso dei lavori di ricostruzione dei box in concessione a questa Azienda Speciale danneggiati dall'incendio del 2017, sono stati rinvenuti diversi rifiuti abbandonati all'interno del manufatto (vecchi materassi, escrementi, rifiuti vari non pericolosi, ecc.), utilizzato nel corso del tempo da senza tetto ;

**CHE** a seguito di quanto sopra sono stati presi contatti con la Ditta Mente Ecologica S.r.l. con sede in Via I° Maggio n°150/A – 60131 Ancona P.Iva 02905440422, a cui è stato richiesto un sopralluogo in sito per presentare un preventivo di spesa per rimozione e smaltimento dei rifiuti come sopra abbandonati;

**VISTO** il preventivo di spesa agli atti d'ufficio, presentato dalla Ditta Mente Ecologica S.r.l. Via I° Maggio n°150/A – 60131 Ancona P.Iva 02905440422 dell'importo complessivo pari ad €. 2.650,00 oltre Iva al 22%;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**RITENUTO** di assumere idoneo impegno di spesa;

**DATO ALTRESI' ATTO** che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Senigallia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 05/08/2014;

**VERIFICATO CHE** Ditta Mente Ecologica S.r.l. Via I° Maggio n°150/A – 60131 Ancona P.Iva 02905440422 risulta essere in regola con i versamenti contributivi come da risultanze **DURC INAIL\_43509918** con validità fino al **24/08/2024**;

**ATTESTATO** che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009”;

**DATO** atto che il CIG dell'intervento è il seguente: B223CC7DF1 ;

## **DETERMINA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI AFFIDARE**, alla Ditta Mente Ecologica S.r.l. Via I° Maggio n°150/A – 60131 Ancona P.Iva 02905440422, per un importo pari ad €. 2.650,00 oltre iva di legge le prestazioni di cui all'oggetto della presente delibera, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 3) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o

sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- 4) **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
- 5) **DI DARE ATTO** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG **B223CC7DF1** di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii;
- 6) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 36/2023 è il diretto Silvano Simonetti, nei confronti del quale non ricorrono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, ancorché potenziale, in relazione all'oggetto del presente atto, e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso la Sede Operativa dell'Azienda Senigallia Servizi;
- 7) **DI DEMANDARE** al RUP:
  - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
  - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
- 8) **DI DARE ATTO** che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- 9) **DI DARE ATTO** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del D. Lgs. 104/2010 con decorrenza dalla scadenza del periodo della relativa pubblicazione all'albo pretorio online.
- 10) **DI INVIARE** la presente, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata
- 11) **DI PREVEDERE** una spesa di € 2.650,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di €. 3.233,00 che verrà imputata nelle annualità 2024.

Il Direttore  
Sig. Silvano Simonetti